


PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

SECONDA VARIANTE GENERALE

Legge 26 ottobre 1995, n. 447 - Legge regionale 10 agosto 2001, n. 13

ALL B

REGOLAMENTO ACUSTICO



TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA

Ing. Corinne Bonnaure
Iscrizione all'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica
(ENTECA) al n. 1519

AcusticaStudio
Via Legnano 28
20121 Milano
Tel +39 02 49541180
Tel +39 02 49541232
Fax +39 02 40044463
E-mail info@acusticastudio.it



REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE
0	05/2021	Emissione
1	09/2021	Revisione

ADOZIONE con delibera del C.C. n. 21 del 12/05/2021

APPROVAZIONE con delibera del C.C. n. 49 del 21/09/2021



Commessa

20-005

Committente

Comune di Rho
Piazza Visconti, 23
20017 Rho (MI)

Oggetto

Seconda variante generale al Piano di zonizzazione acustica, in attuazione della L. 26 ottobre 1995, n. 447 e della L.R. 10 agosto 2001, n. 13

Relazione tecnica

ALL B | Regolamento acustico

Data emissione

Maggio 2021

Data revisione (rev. 01)

Settembre 2021

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
TITOLO II - DISPOSIZIONI PER SORGENTI RUMOROSE.....	6
CAPO 1 - SORGENTI SONORE GENERICHE.....	6
CAPO 2 - IMPIANTI TECNOLOGICI E SORGENTI SONORE INTERNE DEGLI EDIFICI	7
CAPO 3 - ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO.....	9
Sezione I - <i>Aspetti generali</i>	9
Sezione II - <i>Spettacoli e manifestazioni</i>	11
Sezione III - <i>Cantieri</i>	13
Sezione IV - <i>Attività rumorose temporanee svolte da pubblici esercizi e circoli privati</i>	15
Sezione V - <i>Altre attività rumorose temporanee</i>	16
CAPO 4 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO	18
CAPO 5 - PARTICOLARI SORGENTI RUMOROSE	19
TITOLO III - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO.....	22
CAPO 1 - PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA.....	22
CAPO 2 - APPROVAZIONE STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI, RILASCIO PERMESSI E AUTORIZZAZIONI	23
TITOLO IV - RISANAMENTO	25
CAPO 1 - ASPETTI GENERALI.....	25
CAPO 2 - PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE IMPRESE.....	25
Sezione I - <i>Aspetti generali</i>	25
Sezione II - <i>Risanamento a seguito di approvazione di Variante al Piano di zonizzazione acustica</i>	25
Sezione III - <i>Risanamento a seguito di attività di controllo</i>	26
CAPO 3 - PIANI DEGLI INTERVENTI DI CONTENIMENTO E ABBATTIMENTO DEL RUMORE DEI SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO O DELLE RELATIVE INFRASTRUTTURE	27
Sezione I - <i>Aspetti generali</i>	27
Sezione II - <i>Servizi e infrastrutture di competenza comunale</i>	27
Sezione III - <i>Servizi e infrastrutture di competenza non comunale</i>	28
TITOLO V - CONTROLLI E SISTEMA SANZIONATORIO.....	29
CAPO 1 - CONTROLLI	29
CAPO 2 - PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI	30
CAPO 3 - SANZIONI.....	30
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI	32
ALLEGATO 1 - VALORI LIMITE E TECNICHE DI MISURA	33
ALLEGATO 2 - TABELLA 1	41



TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. - Finalità e campo di applicazione

Comma 1

Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate alla prevenzione, alla tutela, alla pianificazione e al risanamento dell'ambiente esterno e abitativo dall'inquinamento acustico.

Comma 2

Il presente Regolamento dispone norme per l'attuazione, a livello comunale, di quanto stabilito dalla legislazione nazionale e regionale in materia di inquinamento acustico.

- ARPA Lombardia fornisce agli Enti, a titolo non oneroso, per le attività di vigilanza e controllo, il necessario supporto tecnico-scientifico tramite personale in servizio dotato della qualifica di tecnico competente in acustica (ovvero con i requisiti di cui all'art. 2 comma 7 e/o 8 della Legge 447/1995 e successive modifiche e integrazioni).
- I Comuni e le Province espletano le funzioni amministrative inerenti alla verbalizzazione, alla comminazione delle sanzioni e all'emissione delle ordinanze nei confronti dei trasgressori.

Il protocollo operativo per la verifica del rispetto dei limiti a cui sono sottoposte le sorgenti di rumore legate ad attività produttive, commerciali, professionali e/o assimilabili (sportive, ricreative, circoli privati, ecc.), può essere riassunto come segue:

- le richieste di controllo dell'inquinamento acustico devono essere indirizzate al Comune oppure, nel caso in cui il problema coinvolga il territorio di più Comuni, alla Città Metropolitana di Milano;
- il Comune (o la Città Metropolitana di Milano) inoltra ad ARPA Lombardia una (motivata) richiesta di intervento;
- ARPA Lombardia effettua, tramite personale con qualifica di tecnico competente in acustica (art. 2 della Legge 447/95), i sopralluoghi e le verifiche strumentali atte a rilevare il rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente; predispone la relazione tecnica di accertamento (redatta ai sensi dell'Allegato D del D.M. 16/03/1998) e la trasmette all'Ente richiedente;
- nel caso in cui venga rilevato il superamento dei limiti consentiti, l'Ente richiedente provvede agli adempimenti conseguenti (ordinanza, ecc.).

L'eventuale verifica dell'ordinanza è con onere a carico del titolare dell'attività oggetto del provvedimento; l'art.15 comma 3 della L.R. 13/2001 infatti stabilisce che le attività svolte da ARPA Lombardia relative alla verifica di ordinanze o del conseguimento degli obiettivi di risanamento, siano con onere a carico dei soggetti titolari degli impianti o delle infrastrutture (in deroga a quanto disposto dall'art. 3 comma 2 e dall'art. 26 comma 5 della L.R. 16/1999 di istituzione dell'ARPA Lombardia).

Si precisa che non sono specificatamente di competenza di ARPA Lombardia le richieste di intervento o di misura riconducibili a:

- situazioni di schiamazzo o di rumorosità legata ad abitudini comportamentali;
- disturbo da rumore all'interno di un ambiente abitativo, per quanto concerne la rumorosità non connessa ad attività produttive, commerciali, professionali o assimilabili.

Comma 3

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate le norme contenute in regolamenti, atti e provvedimenti comunali, disciplinanti la medesima materia acustica e con esso incompatibili. In particolare, l'abrogazione si intende limitata alle parti concernenti la materia acustica ambientale dei seguenti regolamenti:

- Regolamento di igiene
- Regolamento di polizia urbana



Per quanto riguarda il Regolamento per la disciplina di pubblici spettacoli e manifestazioni temporanee e per il funzionamento della commissione di vigilanza, lo stesso viene integrato dalle specifiche riportate nel presente regolamento acustico, in particolar modo per quanto riguarda gli orari consentiti e i livelli sonori massimi consentiti in deroga.

Restano invece in vigore gli aspetti acustici trattati nel Regolamento edilizio.

Art. 2. - Riferimenti normativi

Comma 1

Il Regolamento è adottato dal Comune in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera e) della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e dall'articolo 1, della Legge Regionale 10 agosto 2001, n. 13.

Art. 3. - Definizioni

Comma 1

Attività rumorosa: attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, tale da provocare fastidio o disturbo al riposo o alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

Comma 2

Ambiente abitativo (di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della L. 447/1995): ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive.

Comma 3

Ricettore: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici e aree esterne destinate ad attività ricreative e allo svolgimento della vita sociale della collettività. Sono inoltre considerate ricettori le aree territoriali edificabili definite negli specifici decreti attuativi della L. 447/1995.

Comma 4

Ricettore sensibile o sito sensibile: qualsiasi edificio, comprese le relative aree esterne di pertinenza, per il quale la quiete rappresenta un elemento fondamentale, come ad esempio strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o di riposo, ecc..

Comma 5

Persone esposte al rumore: una o più persone all'interno o all'esterno dell'ambiente abitativo, potenzialmente soggette al disturbo causato da una qualsiasi attività rumorosa.

Comma 6

Sorgenti sonore fisse, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della L. 447/1995: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali e agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto persone e merci; gli autodromi, le piste motoristiche di prova, le aree adibite ad attività sportive e ricreative.

Comma 7

Sorgenti sonore mobili, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) della L. 447/1995: tutte le sorgenti sonore non comprese nell'articolo 3, comma 6.



Comma 8

Attività temporanea o a carattere temporaneo: attività di durata limitata nel tempo, stagionale, provvisoria o ad ubicazione variabile o mobile.

Comma 9

Tecnico competente in acustica: figura professionale idonea svolgere attività di misura, di controllo e di risanamento dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e abitativo. La figura professionale di "tecnico competente in acustica ambientale" è istituita dall'art. 2, commi 6 e 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, quale figura idonea a svolgere attività di misura, di controllo e di risanamento dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e abitativo. I criteri generali per l'esercizio della professione di tecnico competente in acustica sono stabiliti dal D.lgs. 42/2017 che ha istituito, con l'articolo 21, presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, l'elenco nazionale dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica e ha definito i requisiti per l'iscrizione allo stesso.

Art. 4. - Esclusioni

Comma 1

Sono escluse le problematiche relative all'esposizione al rumore per i lavoratori di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i., gli aspetti legati al disturbo della quiete pubblica di cui all'articolo 659 del Codice Penale e gli aspetti relativi alla normale tollerabilità delle immissioni sonore di cui all'articolo 844 del Codice Civile e all'articolo 6-ter della L. 13/2001.



TITOLO II - DISPOSIZIONI PER SORGENTI RUMOROSE

Capo 1 - Sorgenti sonore generiche

Art. 5. - Campo di applicazione

Comma 1

In questo Capo vengono regolamentate le generiche sorgenti sonore fisse e mobili.

Art. 6. - Limiti previsti

Comma 1

Ai sensi del D.P.C.M. 14/11/1997, le sorgenti sonore fisse sono tenute a rispettare i seguenti valori:

- a. valori limite di emissione;
- b. valori limite assoluti di immissione;
- c. valori limite differenziali di immissione;
- d. valori di attenzione;
- e. valori di qualità.

Comma 2

Ai sensi del D.P.C.M. 14/11/1997, le sorgenti sonore mobili sono tenute a rispettare i seguenti valori:

- a. valori limite assoluti di immissione;
- b. valori limite differenziali di immissione;
- c. valori di attenzione;
- d. valori di qualità.

Comma 3

Ai sensi del D.P.C.M. 14/11/1997, i singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse e le sorgenti sonore mobili devono rispettare i valori limite di emissione eventualmente previsti dalle proprie norme di omologazione e certificazione.

Comma 4

I valori di cui ai commi 1 e 2 e le relative tecniche di misura sono riportati in ALLEGATO 1 - VALORI LIMITE E TECNICHE DI MISURA.

Art. 7. - Applicazione del criterio differenziale in presenza di più sorgenti disturbanti

Comma 1

Considerato che il criterio differenziale risulta applicabile unicamente ad una singola sorgente disturbante, il Comune si riserva la facoltà di applicare tale criterio all'insieme delle sorgenti, in caso di aree caratterizzate dalla compresenza di più sorgenti rumorose disturbanti.

Comma 2

Le tecniche di misura del criterio di cui al comma 1 sono riportate in ALLEGATO 1 - VALORI LIMITE E TECNICHE DI MISURA.

Art. 8. - Esclusioni

Sono escluse da quanto regolamentato in questo Capo le seguenti tipologie di sorgenti sonore:

- a. impianti tecnologici e sorgenti sonore interne agli edifici, regolamentati al Capo 2;



- b. attività rumorose a carattere temporaneo, regolamentate al Capo 3;
- c. infrastrutture di trasporto, regolamentate al Capo 4;
- d. particolari sorgenti sonore, regolamentate al Capo 5.

Capo 2 - Impianti tecnologici e sorgenti sonore interne degli edifici

Art. 9. - Campo di applicazione

Comma 1

In questo Capo vengono regolamentate le seguenti sorgenti sonore:

- a. impianti tecnologici degli edifici, quali ad esempio impianti di riscaldamento, aerazione, refrigerazione, ventilazione e condizionamento, ascensori, scaldacqua, autoclavi, rubinetteria, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, ecc.;
- b. sorgenti sonore interne agli edifici, quali ad esempio cancelli, portoni, serramenti, lavastoviglie, lavatrici, elettrodomestici, ecc.

Art. 10. - Disposizioni generali

Comma 1

Gli impianti tecnologici e le sorgenti sonore interne di cui all'Art. 9. - *Campo di applicazione* connessi con esigenze produttive, commerciali o professionali sono soggetti al rispetto dei valori limite differenziali di immissione. Vale inoltre quanto previsto all'Art. 7. - *Applicazione del criterio differenziale in presenza di più sorgenti disturbanti*.

Comma 2

Gli impianti tecnologici e le sorgenti sonore interne di cui all'Art. 9. - *Campo di applicazione* sono soggetti al rispetto dei valori limite di emissione e dei valori limite assoluti di immissione.

Comma 3

Gli impianti tecnologici e le sorgenti sonore interne di cui all'Art. 9. - *Campo di applicazione* sono inoltre soggetti al rispetto di quanto disposto negli articoli seguenti.

Art. 11. - Disposizioni per sorgenti ad uso comune

Comma 1

Sono considerate ad uso comune le sorgenti a servizio di più condomini e/o affittuari.

Comma 2

Gli impianti tecnologici di cui all'Art. 9. - *Campo di applicazione*, Comma 1, lettera a) ad uso comune vengono regolamentati come riportato di seguito:

- a. nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo disturbato provenga dall'interno dell'edificio, tali sorgenti sonore sono soggette al rispetto dei limiti stabiliti dal D.P.C.M. 5/12/1997 relativamente al rumore prodotto dai servizi a funzionamento continuo e discontinuo. Tali valori si applicano anche se l'impianto non è a servizio dell'edificio in cui si verifica il disturbo;
- b. nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo disturbato provenga dall'esterno dell'edificio, tali sorgenti sonore sono soggette al rispetto dei valori limite differenziali di immissione. Tali valori si applicano anche se l'impianto è a servizio dell'edificio in cui si verifica il disturbo; vale inoltre quanto previsto all'Art. 6. - *Limiti previsti*, Comma 1, lettere a) e b) e all'Art. 7. - *Applicazione del criterio differenziale in presenza di più sorgenti disturbanti*.



Comma 3

I limiti previsti dal D.P.C.M. 5/12/1997 di cui all'Art. 11. - *Disposizioni per sorgenti ad uso comune*, Comma 2, lettera a) si applicano nei seguenti casi:

- a. impianti installati successivamente all'entrata in vigore del D.P.C.M. 5/12/1997;
- b. modifiche di impianti effettuate successivamente all'entrata in vigore del D.P.C.M. 5/12/1997; il rispetto dei limiti riguarda solo la parte oggetto di modifica.

Comma 4

I limiti previsti dal D.P.C.M. 5/12/1997 di cui all'Art. 11. - *Disposizioni per sorgenti ad uso comune*, Comma 2, lettera a) non si applicano agli impianti installati antecedentemente all'entrata in vigore di tale decreto.

Comma 5

Le sorgenti sonore interne di cui all'Art. 9. - *Campo di applicazione*, Comma 1, lettera b) ad uso comune devono essere utilizzate adottando accorgimenti tali da garantire il minimo disturbo. Tali accorgimenti possono consistere in:

- a. manutenzione finalizzata a preservare il normale funzionamento (ad esempio, nel caso di cancelli o portoni, oliatura cerniere per evitare cigolii, regolazione dei fine corsa, ecc.);
- b. massima attenzione nei comportamenti degli utilizzatori al fine di ridurre il rumore (ad esempio, nel caso di cancelli o portoni, chiudere con cura evitando inutili emissioni rumorose, ecc.).

Comma 6

Qualora le disposizioni di cui al comma precedente non risultino sufficienti alla risoluzione delle problematiche riscontrate, potranno essere considerati come parametri di valutazione, relativamente al caso specifico, i limiti del D.P.C.M. 5/12/1997 e/o i limiti differenziali di immissione di cui al D.P.C.M. 14/11/1997 (cfr. ALLEGATO 1 - VALORI LIMITE E TECNICHE DI MISURA).

Art. 12. - Disposizioni per sorgenti ad uso singolo

Comma 1

Sono considerate ad uso singolo le sorgenti a servizio di un unico condomino e/o affittuario.

Comma 2

Gli impianti tecnologici e le sorgenti sonore interne di cui all'Art. 9. - *Campo di applicazione* (ad esclusione delle sorgenti di cui all'Art. 11. - *Disposizioni per sorgenti ad uso comune*, Comma 5, ad uso singolo), qualora siano causa di disturbo, devono essere regolamentati conformemente a quanto prescritto nel D.P.C.M. 5/12/1997.

Comma 3

Quanto specificato al comma precedente si applica anche al disturbo causato dall'insieme di più sorgenti o impianti indipendenti.

Comma 4

È escluso dal rispetto di quanto riportato nel Comma 2 l'impianto idraulico dell'edificio nel suo complesso in quanto parte dell'impianto ad uso comune.

Comma 5

Nel caso il disturbo sia causato da porte, portoni, cancelli, serrande, o altre sorgenti sonore simili, ad uso singolo, queste sorgenti devono essere utilizzate adottando accorgimenti tali da garantire il minimo disturbo, tra i quali ad esempio:

- a. manutenzione finalizzata a preservare il normale funzionamento (ad esempio, nel caso di cancelli o portoni, oliatura cerniere per evitare cigolii, regolazione dei fine corsa, ecc.);



- b. massima attenzione nei comportamenti degli utilizzatori al fine di ridurre il rumore (ad esempio, nel caso di cancelli o portoni, chiudere con cura evitando inutili emissioni rumorose, ecc.).

Comma 6

Qualora le disposizioni di cui al comma precedente non risultino sufficienti alla risoluzione delle problematiche riscontrate, potranno essere considerati come parametri di valutazione, relativamente al caso specifico, i limiti del D.P.C.M. 5/12/1997 e/o i limiti differenziali di immissione di cui al D.P.C.M. 14/11/1997 (cfr. ALLEGATO 1 - VALORI LIMITE E TECNICHE DI MISURA).

Capo 3 - Attività rumorose a carattere temporaneo

Sezione I - Aspetti generali

Art. 13. - Campo di applicazione

Comma 1

In questo Capo vengono regolamentati, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera h) della L. 447/1995 e dell'articolo 8 della L.R. 13/2001, gli spettacoli e le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, nonché i cantieri e le attività che hanno carattere temporaneo, che possono originare rumore o comportano l'impiego di sorgenti rumorose.

Art. 14. - Generalità

Comma 1

Le attività rumorose a carattere temporaneo di cui all'Art. 13. - *Campo di applicazione*, necessitano di specifica autorizzazione da parte del Comune, nel caso in cui si preveda che le stesse possano causare il superamento dei limiti di cui all'Art. 6. - *Limiti previsti*, Comma 1, lettere da a) a c). L'autorizzazione può essere rilasciata in deroga a tali limiti.

Comma 2

L'autorizzazione può contenere l'indicazione di limitazioni temporali, limitazioni di livello sonoro e prescrizioni di natura tecnica, organizzativa e procedurale atte a ridurre al minimo il fastidio o il disturbo indotto alla popolazione.

Comma 3

Ad integrazione delle domande di autorizzazione, il Comune può richiedere la predisposizione di una valutazione tecnica redatta da Tecnico competente in acustica, anche nei casi in cui tale integrazione non sia esplicitamente prevista.

Comma 4

Nell'atto di autorizzazione o durante lo svolgimento dell'attività, il Comune può richiedere che sia dato incarico a un Tecnico competente in acustica di verificare il rispetto dei limiti prescritti attraverso opportuni rilievi fonometrici.

Comma 5

Il Comune, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti, può comunque imporre nel corso dell'attività limitazioni di orario e l'adozione di accorgimenti al fine di ridurre l'inquinamento acustico.

Comma 6

L'autorizzazione in deroga richiesta in prossimità di aree in Classe I del Piano di zonizzazione acustica, caratterizzate dalla presenza di strutture scolastiche (limitatamente all'orario di svolgimento dell'attività didattica), strutture ospedaliere, case di riposo o altri ricettori sensibili, può essere soggetta a specifiche prescrizioni ai fini di una maggiore tutela.



Art. 15. - Autorizzazioni

Comma 1

Le attività rumorose a carattere temporaneo di cui all'Art. 13. - *Campo di applicazione* che non rispettano i limiti di cui all'Art. 6. - *Limiti previsti*, Comma 1, lettere da a) a c), qualora vengano svolte in presenza di persone esposte al rumore, vengono autorizzate secondo le disposizioni riportate nelle Sezioni successive, a seconda del tipo di attività.

Comma 2

Le autorizzazioni per le attività rumorose a carattere temporaneo di cui all'Art. 13. - *Campo di applicazione*, da svolgersi in deroga ai limiti di rumore, possono essere rilasciate:

- a. a seguito di richiesta di deroga al superamento dei limiti acustici, sottoscritta da parte del proponente, secondo il modello disponibile nel sito web comunale, nel caso di spettacoli organizzati dal Comune;
- b. a seguito di richiesta di deroga al superamento dei limiti acustici, sottoscritta da parte del proponente, integrata da relativa valutazione previsionale di impatto acustico redatta da un Tecnico competente in acustica, secondo il modello disponibile nel sito web comunale, in tutti gli altri casi (Istanza di autorizzazione in deroga ai limiti acustici per: cantieri edili, cantieri stradali/ferroviari, manifestazioni e spettacoli temporanei in luogo pubblico o aperto al pubblico).

Comma 3

Le richieste di cui al precedente Comma 2, lettera b), devono essere presentate presso il Comune almeno 30 giorni solari prima dell'inizio dell'attività. Le deroghe saranno rilasciate previo pagamento, da parte del proponente, delle spese per istruttoria e diritti di segreteria.

Art. 16. - Limiti derogabili

Comma 1

I limiti derogabili sono quelli previsti per le generiche sorgenti sonore di cui all'Art. 6. - *Limiti previsti*, Comma 1, lettere da a) a c).

Comma 2

L'autorizzazione in deroga esclude sempre l'applicazione dei limiti differenziali di immissione.

Comma 3

L'autorizzazione in deroga esclude sempre l'applicazione dei fattori correttivi del rumore ambientale qualora previsti dalla normativa.

Art. 17. - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

Comma 1

Il titolare dell'autorizzazione deve adottare, in ogni fase temporale di svolgimento dell'attività, tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili al fine di ridurre al minimo l'emissione sonora delle sorgenti rumorose utilizzate e minimizzare l'impatto acustico prodotto.

Comma 2

Il titolare dell'autorizzazione deve inoltre adottare tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali al fine di prevenire la possibilità di segnalazioni, esposti o lamenti; a tal fine può risultare utile l'informazione sulla durata delle attività rumorose, anche per mezzo di pannelli informativi.



Comma 3

Il titolare dell'autorizzazione, quando informato direttamente dalla popolazione di una situazione di disagio o disturbo, deve ricercare soluzioni tecniche di tipo pratico finalizzate alla mitigazione del disturbo lamentato.

Comma 4

Il titolare dell'autorizzazione deve informare circa il contenuto dell'autorizzazione tutti i soggetti coinvolti nell'attività (lavoratori, operai, dj, concertisti, ecc.).

Art. 18. - Revoche

Comma 1

Qualsiasi autorizzazione, rilasciata a seguito di istanza o prevista da specifiche disposizioni regolamentari, può essere revocata in caso di non rispetto dei criteri stabiliti.

Comma 2

Qualsiasi autorizzazione può inoltre essere revocata qualora sussistano condizioni di grave disturbo della popolazione, o qualora emergano problematiche non previste al momento del rilascio dell'autorizzazione.

Sezione II - Spettacoli e manifestazioni

Art. 19. - Campo di applicazione

Comma 1

In questa Sezione vengono regolamentate le attività elencate di seguito, in modo non esaustivo, che si svolgono prevalentemente all'aperto:

- a. sorgenti sonore mobili quali carri allegorici, processioni, bande musicali in marcia, pubblicità sonora su veicoli, sfilate motoristiche, cortei, ecc.;
- b. sorgenti sonore fisse quali attività di intrattenimento, concerti, "piano city", serate musicali, feste, balli, discoteche estive, piste di pattinaggio all'aperto, cinema e teatri all'aperto, circhi, giostre e luna park, feste popolari, "notte bianca", eventi enogastronomici all'aperto, mercatini di Natale, fuochi d'artificio, eventi sportivi, fiere, piano-bar, poli attrattivi di persone, ecc..

Art. 20. - Autorizzazioni per spettacoli e manifestazioni

Comma 1

Le attività di cui all'Art. 19. - *Campo di applicazione*, Comma 1, lettera a), relative alle sorgenti sonore mobili, sono regolamentate come riportato di seguito:

- a. le attività che si svolgono occasionalmente tra le ore 10:00 e le ore 12:00 e tra le ore 15:00 e le ore 18:00 (periodo compreso nella fascia oraria di cui all'Art. 22. - *Orari e durata*, Comma 1) si intendono autorizzate, anche in deroga ai limiti di cui all'Art. 6. - *Limiti previsti*, Comma 1, lettere da a) a c), senza che venga fatta esplicita richiesta;
- b. le attività che si svolgono in periodi diversi da tali fasce orarie vengono autorizzate a seguito di richiesta al Comune di cui all'Art. 15. - *Autorizzazioni*, Comma 2, lettera b), se viene previsto il superamento dei limiti succitati, tenuto conto di quanto previsto all'articolo indicato.

Comma 2

Le attività di cui all'Art. 19. - *Campo di applicazione*, Comma 1, lettera b), relative alle sorgenti sonore fisse, da svolgersi all'aperto o in locali coperti ma privi di almeno una delle pareti di delimitazione con l'esterno, vengono autorizzate a seguito di richiesta di cui all'Art. 15. - *Autorizzazioni*, Comma 2, lettera b), se viene previsto il superamento dei limiti succitati, tenuto conto di quanto previsto all'articolo indicato.



Nelle condizioni in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'interno dell'edificio, vale inoltre quanto disposto al comma 3, anche se riferito ad altre tipologie di attività.

Comma 3

Le attività di cui all'Art. 19. - *Campo di applicazione*, Comma 1, lettera b) esercitate in modo occasionale a supporto dell'attività principale licenziata presso pubblici esercizi o presso sedi di circoli, associazioni e quant'altro, da svolgersi all'interno di un edificio in cui vi sono persone esposte al rumore, vengono autorizzate a seguito di richiesta di cui all' Art. 15. - *Autorizzazioni*, solo se viene previsto il superamento dei limiti di cui all'Art. 6. - *Limiti previsti*, Comma 1, lettere da a) a c).

Comma 4

Qualora in un sito di cui al comma 3 si sia già verificato un esposto per disturbo, il rilascio dell'autorizzazione deve avvenire a seguito di richiesta integrata da valutazione tecnica di cui all'Art. 15. - *Autorizzazioni*, Comma 2, lettera b.

Art. 21. - Localizzazione

Comma 1

Le attività di cui all'Art. 19. - *Campo di applicazione*, Comma 1, lettera b), per le quali sia previsto il superamento dei limiti di cui all'Art. 6. - *Limiti previsti*, Comma 1, lettere da a) a c), devono svolgersi preferenzialmente nei siti individuati secondo i criteri della D.G.R. 12/07/2002, n. VII/9776 e s.m.i. ed indicati nella TAV 04 del Piano di zonizzazione acustica comunale.

Art. 22. - Orari e durata

Comma 1

Lo svolgimento delle attività temporanee di cui all'Art. 19. - *Campo di applicazione*, da svolgersi al di fuori delle aree individuate dal Piano di zonizzazione alla TAV 04 quando in deroga al rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, può essere autorizzato dalle ore 9:00 alle ore 23.30.

Comma 2

Lo svolgimento delle attività temporanee di cui all'Art. 19. - *Campo di applicazione* sono regolamentate secondo le prescrizioni e le precisazioni riportate in ALLEGATO 2 - TABELLA 1.

Art. 23. - Livelli sonori e prescrizioni tecniche

Comma 1

Il limite massimo di immissione sonora autorizzabile in deroga è quello indicato in ALLEGATO 2 - TABELLA 1, riferito al livello equivalente misurato su un tempo di osservazione di 30 minuti, da verificarsi a 1 m dalla finestra del ricettore maggiormente esposto al rumore, secondo le modalità descritte nel D.M. 16/03/1998. Nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'interno dell'edificio vale quanto previsto all'Art. 16. - *Limiti derogabili*, Comma 2.

Art. 24. - Casi particolari

Comma 1

Per eventi particolari o manifestazioni speciali come feste patronali o "notte bianca", è prevista la possibilità di autorizzare l'insieme delle attività con deroga generale, dietro richiesta di un unico proponente, in rappresentanza dei singoli soggetti coinvolti.



Art. 25. - Commissione di vigilanza

Comma 1

La commissione di vigilanza, istituita ai sensi del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 18 giugno 1931, n. 773 approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e modificato dall'articolo 4 del D.P.R. 28/05/2001 n. 311, tiene conto di quanto indicato nel presente Regolamento, nell'espressione del proprio parere relativamente agli aspetti acustici.

Art. 26. - Esclusioni

Comma 1

Le attività di cui all'Art. 19. - *Campo di applicazione* autorizzate secondo quanto disposto dal presente Regolamento non sono soggette alle disposizioni previste dal D.P.C.M. 16/04/1999, n. 215 così come stabilito dall'articolo 1, comma 2 del decreto stesso.

Comma 2

Le autorizzazioni concernenti gli autodromi, le piste motoristiche di prova e i luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile, incluso il tiro a volo e attività assimilabili, ovvero discipline sportive con utilizzo di armi da fuoco, sono rilasciate secondo le modalità previste dal D.P.R. 03/04/2001, n. 304 e s.m.i..

Sezione III - Cantieri

Art. 27. - Campo di applicazione

Comma 1

In questa Sezione vengono regolamentate le attività elencate di seguito, in modo non esaustivo:

- a. cantieri edili o industriali anche collegati ad opere per cui è necessaria la valutazione previsionale di impatto acustico;
- b. lavori edili interni a singole unità immobiliari, anche effettuati in proprio, per la ristrutturazione di locali a qualunque scopo destinati;
- c. cantieri stradali e ferroviari.

Art. 28. - Autorizzazioni per cantieri edili e industriali

Comma 1

Le generiche attività di qualsiasi durata di cui all'Art. 27. - *Campo di applicazione*, Comma 1, lettera a) si intendono autorizzate senza che venga fatta esplicita richiesta qualora rispettino i limiti di cui all'Art. 6. - *Limiti previsti*, Comma 1, lettere da a) a c).

Comma 2

Le generiche attività di cui all'Art. 27. - *Campo di applicazione*, Comma 1, lettera a), vengono autorizzate a seguito di richiesta integrata da valutazione tecnica di cui all'Art. 15. - *Autorizzazioni*, Comma 2, lettera b), qualora sia previsto il superamento dei limiti di cui all'Art. 6. - *Limiti previsti*, Comma 1, lettere da a) a c)

Art. 29. - Lavori edili interni a singole unità immobiliari

Comma 1

I lavori edili di cui all'Art. 27. - *Campo di applicazione*, Comma 1, lettera b), nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'interno dell'edificio, sono regolamentati come riportato di seguito:

- a. le attività che si svolgono tra le ore 08:00 e le ore 12:00 e tra le ore 13:00 e le ore 18:00 nei giorni feriali escluso il sabato, si intendono autorizzate, anche in deroga ai limiti di cui all'Art. 6. - *Limiti previsti*, Comma 1, lettere da a) a c), senza che venga fatta esplicita



richiesta, salvo diversa disposizione dei Regolamenti Condominiali degli immobili interessati dal rumore.

In presenza di Regolamento Condominiale caratterizzato da fasce orarie e/o periodi e/o limiti più restrittivi, si farà riferimento a quest'ultimo.

Art. 30. - Autorizzazioni per cantieri stradali e ferroviari

Comma 1

I lavori relativi ai cantieri stradali e ferroviari di cui all'Art. 27. - *Campo di applicazione*, Comma 1, lettera c), sono regolamentati come riportato di seguito:

- a. le attività che non superano i limiti acustici di legge possono essere svolte sia in ambito diurno che notturno e non necessitano di richiesta di autorizzazione in deroga.
- b. le attività che possono superare i limiti di legge possono essere svolte sia in ambito diurno che notturno e vengono autorizzate a seguito di richiesta, allegando relativa valutazione previsionale di impatto acustico redatta da Tecnico competente in acustica di cui all'Art. 15. - *Autorizzazioni*, Comma 2, lettera b), anche in deroga ai limiti di cui all'Art. 6. - *Limiti previsti*, Comma 1, lettere da a) a c).

Art. 31. - Livelli sonori e prescrizioni tecniche

Comma 1

Per le attività di cantiere di cui all'Art. 27. - *Campo di applicazione*, Comma 1, lettera a) i limiti massimi di immissione sonora autorizzabili in deroga, da verificarsi a 1 m dalla finestra del ricettore maggiormente esposto al rumore, secondo le modalità descritte nel D.M. 16/03/1998, sono indicati in funzione della fascia oraria e del giorno della settimana nel seguente schema:

- Giorni feriali:
 - o $L_{eq} = 75$ dB(A) su qualsiasi intervallo di 1 ora nelle fasce orarie 8:00-12:00 e 14:00-18:00;
 - o $L_{eq} = 70$ dB(A) su qualsiasi intervallo di 1 ora nella fascia oraria 13:00-14:00;
 - o $L_{eq} = 70$ dB(A) mediato sull'intera fascia oraria 8:00-18:00;
 - o non si applicano i limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14/11/1997.
- Sabato e giorni prefestivi:
 - o $L_{eq} = 75$ dB(A) su qualsiasi intervallo di 1 ora nella fascia oraria 8:00-12:00;
 - o non si applicano i limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14/11/1997.
- Nei confronti di strutture scolastiche (limitatamente all'orario di svolgimento dell'attività didattica), strutture ospedaliere, o altri ricettori sensibili (ad esempio case di riposo), i limiti di cui sopra sono ridotti di 5 dB(A). Nel caso in cui la propagazione del rumore avvenga prevalentemente dall'interno dell'edificio saranno imposte inoltre specifiche limitazioni ai livelli interni di immissione.
- Per interventi eccezionali e di breve durata, il Comune si riserva la possibilità di rilasciare autorizzazioni in deroga con valori limite superiori a quelli indicati nel presente comma, a fronte di motivata e circostanziata richiesta da parte del proponente e del Tecnico competente in acustica.

Comma 2

I lavori edili di cui all' Art. 29. - *Lavori edili interni a singole unità immobiliari*, Comma 1, lettera a), non sono soggetti a limiti specifici di immissione sonora, salvo diversa disposizione dei Regolamenti Condominiali.

Devono comunque essere adottati gli accorgimenti e i macchinari adatti a ridurre al minimo l'impatto acustico e il disturbo da rumore.



Art. 32. - Emergenze

Comma 1

I cantieri edili, stradali o industriali attivati per il pronto intervento sul suolo pubblico e per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici in rete (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc.), si intendono autorizzati anche in deroga ai limiti di cui all'Art. 6. - *Limiti previsti*, Comma 1, lettere da a) a c), limitatamente al periodo necessario per l'intervento d'emergenza e senza alcun tipo di prescrizione di orari, livelli sonori, ecc..

Sezione IV - Attività rumorose temporanee svolte da pubblici esercizi e circoli privati

Art. 33. - Campo di applicazione

Comma 1

In questa Sezione vengono regolamentate le attività che hanno carattere temporaneo o assimilabili che possono originare rumore o comportano l'impiego di impianti rumorosi a servizio di pubblici esercizi e circoli privati. Si tratta esclusivamente di attività temporanee non previste nella SCIA presentata al SUAP per l'apertura del pubblico esercizio o del circolo privato.

Comma 2

Gli ambienti in cui si svolgono le attività di cui al comma 1 vengono elencati di seguito, in modo non esaustivo:

- a. ambienti interni ai locali dei pubblici esercizi e circoli privati, con o senza diffusione sonora;
- b. spazi all'aperto di pertinenza di locali pubblici, con o senza diffusione sonora.

Art. 34. - Ambienti interni ai locali dei pubblici esercizi e circoli privati

Comma 1

Le attività temporanee di cui all'Art. 33. - Campo di applicazione, Comma 1 e Comma 2, lettera a), non previste nella SCIA presentata al SUAP per l'apertura del pubblico esercizio, quando vengono svolte a porte e/o finestre e/o vetrine chiuse, sono regolamentate come riportato di seguito:

- a. se le attività temporanee vengono svolte in locali strutturalmente connessi con edifici a destinazione d'uso residenziale (comprese le strutture sociosanitarie e assistenziali a carattere residenziale) o situati a meno di 50 metri da edifici ad uso residenziale (comprese le strutture sociosanitarie e assistenziali), esse vengono autorizzate a seguito di richiesta di cui all'Art. 15. - *Autorizzazioni*, Comma 2, lettera b), nel caso in cui sia previsto il superamento dei limiti di cui all'Art. 6. - *Limiti previsti*, Comma 1, lettere da a) a c). L'autorizzazione è limitata agli orari seguenti:
 - dalle 15:00 alle 22:00 dalla domenica al giovedì e festivi;
 - dalle 15:00 alle 23:30 dal venerdì al sabato e prefestivi.
- b. se le attività temporanee vengono svolte in edifici ad uso esclusivo del pubblico esercizio e strutturalmente non connessi con edifici a destinazione d'uso residenziale (comprese le strutture sociosanitarie e assistenziali a carattere residenziale) o situati a più di 50 metri da edifici ad uso residenziale (comprese le strutture sociosanitarie e assistenziali), esse vengono autorizzate a seguito di richiesta di cui all'Art. 15. - *Autorizzazioni*, Comma 2, lettera b), nel caso in cui sia previsto il superamento dei limiti di cui all'Art. 6. - *Limiti previsti*, Comma 1, lettere da a) a c).

Comma 2

Se le attività temporanee vengono svolte in locali chiusi, ma mantenendo aperte porte e/o finestre e/o vetrine, si faccia riferimento al successivo Art. 35. - *Ambienti esterni di pertinenza di pubblici esercizi e circoli privati*.



Art. 35. - Ambienti esterni di pertinenza di pubblici esercizi e circoli privati

Comma 1

Le attività di cui all'Art. 33. - Campo di applicazione, Comma 1 e Comma 2, lettera b), sono regolamentate come riportato di seguito:

- a. se su suolo pubblico (o privato con servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) senza diffusione musicale, si intendono autorizzate, anche in deroga ai limiti di cui all'Art. 6. - *Limiti previsti*, Comma 1, lettere da a) a c), senza che venga fatta esplicita richiesta. Resta inteso che l'utilizzo del plateatico esterno deve essere autorizzato dal servizio competente;
- b. se su suolo pubblico (o privato con servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) con diffusione musicale, vengono autorizzate a seguito di richiesta di cui all'Art. 15. - *Autorizzazioni*, Comma 2, lettera b), nel caso in cui sia previsto il superamento dei limiti di cui all'Art. 6. - *Limiti previsti*, Comma 1, lettere da a) a c). Resta inteso che l'utilizzo del plateatico esterno deve essere autorizzato dal servizio competente. La richiesta di autorizzazione deve essere corredata da valutazione previsionale di impatto acustico sottoscritta da Tecnico competente in acustica;
- c. se all'interno di cortili condominiali, anche senza diffusione musicale, sono soggette ai limiti di cui all'Art. 6. - *Limiti previsti*, Comma 1, lettere da a) a c) e non possono essere richieste autorizzazioni in deroga ai limiti di cui all'Art. 6. - *Limiti previsti*, Comma 1, lettere da a) a c).

Sezione V - Altre attività rumorose temporanee

Art. 36. - Campo di applicazione

Comma 1

In questa Sezione vengono regolamentate le attività che hanno carattere temporaneo o assimilabili, che possono originare rumore o comportano l'impiego di impianti rumorosi, non contemplate nelle Sezioni precedenti.

Comma 2

Le attività di cui al comma 1 vengono elencate di seguito, in modo non esaustivo:

- a. manutenzione di aree verdi pubbliche e/o private;
- b. manutenzione del suolo pubblico (compreso il rifacimento del manto stradale);
- c. spazzamento aree mercatali, igiene del suolo, spazzamento strade, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani;
- d. attività agricole, forestali, a bosco e attività venatoria.

Art. 37. - Manutenzione aree verdi pubbliche e/o private

Comma 1

Le attività di manutenzione di aree verdi pubbliche (taglio erba, potatura, ecc.) di cui all'Art. 36. - *Campo di applicazione*, Comma 2, lettera a), anche svolte da imprese appaltatrici, effettuate con macchinari rumorosi (quali macchine da giardinaggio elettriche o con motore a scoppio, ecc.), da svolgersi in zone in cui vi sono persone esposte al rumore, sono regolamentate come riportato di seguito:

- a. le attività che si svolgono tra le ore 06:00 e le ore 20:00 si intendono sempre autorizzate anche in deroga ai limiti di cui all'Art. 6. - *Limiti previsti*, Comma 1, lettere da a) a c), senza che venga fatta esplicita richiesta;
- b. Al di fuori di tali orari, le attività non sono autorizzate, ad eccezione di quelle necessarie in caso di emergenza per pronto intervento.



Comma 2

Le attività di manutenzione di aree verdi private (taglio erba, potatura, ecc.) di cui all'Art. 36. - *Campo di applicazione*, Comma 2, lettera a), anche svolte da imprese, effettuate con macchinari rumorosi (macchine da giardinaggio elettriche o con motore a scoppio, ecc.), da svolgersi in zone in cui vi sono persone esposte al rumore, vengono regolamentate come riportato di seguito:

- a. Le attività possono essere svolte esclusivamente tra le ore 8:30 e le ore 13:00 e tra le ore 15:00 e le ore 19:00 nei giorni feriali e il sabato tra le ore 9:00 e le ore 12:00 e tra le ore 15:00 e le ore 19:00. Le attività si intendono autorizzate anche in deroga ai limiti di cui all'Art. 6. - *Limiti previsti*, Comma 1, lettere da a) a c), se applicabili, senza che venga fatta esplicita richiesta.
- b. Al di fuori di tali giorni e orari, le attività non sono autorizzate ad eccezione di quelle richieste esplicitamente in deroga.

Art. 38. - Manutenzione suolo pubblico

Comma 1

Le attività di manutenzione del suolo pubblico di cui all'Art. 36. - *Campo di applicazione*, Comma 2, lettera b), anche svolte da imprese appaltatrici, effettuate con macchinari rumorosi in zone in cui vi sono ricettori, possono svolgersi in qualsiasi orario e si intendono autorizzate anche in deroga ai limiti di cui all'Art. 6. - *Limiti previsti*, Comma 1, lettere da a) a c), se applicabili, senza che venga fatta esplicita richiesta.

Art. 39. - Spazzamento aree mercatali

Comma 1

Le attività di spazzamento aree mercatali di cui all'Art. 36. - *Campo di applicazione*, Comma 2, lettera c), anche svolte da imprese appaltatrici, effettuate con macchinari rumorosi da svolgersi in zone in cui vi sono persone esposte al rumore, vengono regolamentate come riportato di seguito:

- a. le attività possono svolgersi in qualsiasi orario e si intendono autorizzate anche in deroga ai limiti di cui all'Art. 6. - *Limiti previsti*, Comma 1, lettere da a) a c), se applicabili, senza che venga fatta esplicita richiesta.

Art. 40. - Attività di igiene del suolo

Comma 1

Le attività di igiene del suolo, spazzamento strade, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'Art. 36. - *Campo di applicazione*, Comma 2, lettera c), anche svolte da imprese appaltatrici, effettuate con macchinari rumorosi, possono svolgersi in qualsiasi orario e si intendono autorizzate anche in deroga ai limiti di cui all'Art. 6. - *Limiti previsti*, Comma 1, lettere da a) a c), senza che venga fatta esplicita richiesta.

Comma 2

Qualora le attività di cui al comma precedente siano appaltate, l'azienda che stipula il contratto di servizio per le attività di raccolta rifiuti e/o spazzamento strade è tenuta a comunicare, su richiesta, le azioni di contenimento e gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo, perseguendo l'obiettivo di un progressivo miglioramento della qualità acustica, anche predisponendo un piano di intervento con aggiornamento annuale da sottoporre alla valutazione dall'ufficio comunale competente.

Comma 3

Sono escluse dalla regolamentazione del presente articolo le attività svolte presso la piattaforma comunale per la raccolta dei rifiuti urbani in quanto non ritenute attività temporanee. Tali attività sono regolamentate al Capo 1, Art. 6. - *Limiti previsti*.



Art. 41. - Attività agricole, forestali, venatorie

Comma 1

Le attività agricole, forestali e a bosco non industriali (comprese quelle di manutenzione del verde all'interno del Parco Agricolo Sud, del Parco dei Fontanili e del PLIS del Basso Olona) e l'attività venatoria di cui all'Art. 36. - *Campo di applicazione*, Comma 2, lettera d), se a carattere temporaneo, si intendono autorizzate anche in deroga ai limiti di cui all'Art. 6. - *Limiti previsti*, Comma 1, lettere da a) a c), se applicabili, senza che venga fatta esplicita richiesta. Tuttavia, devono essere adottati tutti gli accorgimenti al fine di evitare disturbo a eventuali persone esposte al rumore.

Art. 42. - Livelli sonori

Comma 1

Le attività di cui all'Art. 36. - *Campo di applicazione* autorizzabili senza esplicita richiesta non sono soggette a limiti specifici di immissione sonora, fermo restando quanto previsto all'Art. 14. - *Generalità*, Comma 5.

Capo 4 - Infrastrutture di trasporto

Art. 43. - Campo di applicazione

Comma 1

In questo Capo viene regolamentato l'inquinamento acustico avente origine dal traffico veicolare, ferroviario e aereo.

Comma 2

In questo Capo vengono altresì regolamentate specifiche sorgenti disturbanti connesse con le infrastrutture di trasporto di cui al precedente Comma 1 non esplicitamente disciplinate dalla normativa, quali ad esempio:

- a. rumore dei dossi artificiali o attraversamenti pedonali anche in pavé;
- b. rumore dovuto a tombini, grate di scolo, buche o manto stradale dissestato;
- c. accensione motori di autobus o pullman in deposito negli stabilimenti;
- d. posizione fermate o capolinea;
- e. stridio o cigolio di convogli ferroviari;
- f. diffusione sonora con megafoni per avvisi di servizio o per gli utenti nelle stazioni o scali ferroviari;
- g. rumore con componente tonale dei trasformatori delle sottostazioni elettriche delle ferrovie o simili.

Art. 44. - Infrastrutture di trasporto stradale

Comma 1

La regolamentazione delle infrastrutture di trasporto stradale è quella disposta dal D.P.R. 30/03/2004, n. 142.

Comma 2

Il Comune, tenendo conto della classificazione delle strade, recepisce i valori limite di immissione previsti dal D.P.R. 142/2004 per le strade di tipo "A", "B", "C" e "D" e assegna, nei casi di competenza, i valori limite di immissione per le strade di tipo "E" ed "F", integrando quanto già predisposto dal Piano di zonizzazione acustica (cfr. TAV 02 del Piano di zonizzazione acustica).



Comma 3

I valori limite di immissione per le infrastrutture di trasporto stradale di cui al precedente Comma 2 vengono riportati in ALLEGATO 1 - VALORI LIMITE E TECNICHE DI MISURA.

Comma 4

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera f) della L. 447/1995 e della L.R. 13/2001, per ciò che concerne la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai singoli veicoli, nonché lo stato manutentivo e la conduzione dei veicoli stessi, il contenimento dei livelli sonori è attuato tramite il controllo del rispetto delle indicazioni e prescrizioni di cui al D.lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i..

Art. 45. - Infrastrutture di trasporto ferroviario

Comma 1

La regolamentazione delle infrastrutture di trasporto ferroviario è quella disposta dal D.P.R. 18/11/1998, n. 459.

Comma 2

I valori limite di immissione per le infrastrutture di trasporto ferroviario vengono riportati in ALLEGATO 1 - VALORI LIMITE E TECNICHE DI MISURA.

Art. 46. - Disposizioni per specifiche sorgenti disturbanti

Comma 1

Qualora le sorgenti di cui all'Art. 43. - *Campo di applicazione*, Comma 2 siano causa di fastidio o disturbo, le società e gli enti gestori competenti devono attivarsi al fine di individuare le soluzioni di natura tecnica, organizzativa e procedurale atte a eliminare o ridurre al minimo il disturbo lamentato, anche se non esplicitamente previsto dalla normativa.

Capo 5 - Particolari sorgenti sonore

Art. 47. - Campo di applicazione

Comma 1

In questo Capo vengono regolamentate particolari sorgenti sonore o attività che comportano l'impiego di impianti rumorosi e che si svolgono al chiuso o all'aperto, o in locali coperti ma privi di almeno una delle pareti di delimitazione con l'esterno.

Comma 2

Le sorgenti sonore e le attività relative al presente articolo sono elencate di seguito, in modo non esaustivo:

- a. attività svolte nelle abitazioni;
- b. attività svolte all'aperto;
- c. dispositivi di allarme o antifurto;
- d. campane e simili.

Art. 48. - Attività svolte nelle abitazioni

Comma 1

Le attività svolte a fini privati nelle abitazioni, quali l'uso di apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica, nonché di apparecchi radiofonici e televisivi, devono essere svolte contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro livelli tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini.



Comma 2

Le attività svolte a fini privati nelle abitazioni con elettrodomestici diversi da quelli di cui al comma precedente sono regolamentate al Capo 2 - *Impianti tecnologici e sorgenti sonore interne degli edifici*.

Comma 3

Le attività svolte a fini privati nelle abitazioni, quali l'uso di strumenti musicali ed eventuali impianti elettroacustici annessi, è consentito dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00, previa adozione di tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini; nessuna limitazione è prevista se l'attività non determina disturbo al vicinato o se viene eseguita la totale insonorizzazione del locale in cui avviene l'attività.

In presenza di Regolamento Condominiale caratterizzato da fasce orarie e/o periodi e/o limiti più restrittivi, si farà riferimento a quest'ultimo.

Art. 49. - Attività all'aperto

Comma 1

Le attività all'aperto, quali traslochi, carico-scarico merci, rifornimenti con mezzi pesanti, camion-frigo in sosta a motore acceso, modellismo con apparecchi a motore a scoppio, droni, ecc., svolte su suolo pubblico, non devono recare in alcun modo molestie o disturbo. Tali attività sono soggette al rispetto dei valori limite di emissione e dei valori limite assoluti di immissione, ma non al rispetto dei valori limite differenziali di immissione.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'articolo 157 comma 7-bis del Codice della strada, "*È fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo stesso*". Tale prescrizione si applica sia ai mezzi privati che ai mezzi del trasporto pubblico locale, sia per il riscaldamento che il raffrescamento del veicolo.

Comma 2

Le attività all'aperto di carico-scarico merci, rifornimenti con mezzi pesanti, camion-frigo in sosta a motore acceso, svolte su suolo pubblico, sono autorizzate limitatamente agli orari seguenti: 06.30-09.30 e 13.00-15.30.

Le attività all'aperto di traslochi, svolte su suolo pubblico, sono autorizzate limitatamente agli orari seguenti: 8.00-13.00 e 14.00-19.00, nei giorni feriali e prefestivi.

Comma 3

I gestori di circoli privati o locali pubblici o esercizi commerciali o autolavaggi sono tenuti ad attivare procedure affinché eventuali schiamazzi non avvengano nelle vicinanze di locali o aree in gestione.

Art. 50. - Dispositivi di allarme o antifurto

Comma 1

I dispositivi acustici di allarme o antifurto installati sui veicoli, fermo restando quanto prescritto in proposito dal Codice della Strada, devono essere regolati affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti.

Comma 2

I dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, oltre a rispettare i limiti fissati dalle disposizioni vigenti, devono essere regolati affinché il segnale acustico non superi la durata di quindici minuti primi, ai sensi del punto 8 dell'Allegato B del D.P.C.M. 01/03/1991.



Art. 51. - Campane e simili

Comma 1

Campane, megafoni o impianti elettroacustici per le attività di culto o per segnalazione oraria, devono limitare i periodi di funzionamento in relazione all'eventuale disturbo arrecato alla popolazione residente. La risoluzione delle problematiche di disturbo deve essere ricercata con accordi tra le parti interessate.

Le campane non dovranno arrecare disturbo al riposo nelle fasce di salvaguardia notturna e pomeridiana (dalle 13:00 alle 15:00).



TITOLO III - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Capo 1 - Piano di zonizzazione acustica

Art. 52. - Piano di zonizzazione acustica

Comma 1

Il Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale viene predisposto e approvato ai sensi dell'articolo 6 della L. 447/1995 e dell'art. 3 della L.R. 13/2001.

Comma 2

Il Piano di zonizzazione acustica suddivide il territorio comunale in zone omogenee dal punto di vista della classe acustica. Le classi acustiche vengono riportate in ALLEGATO 1 - VALORI LIMITE E TECNICHE DI MISURA.

Comma 3

Il Piano di zonizzazione acustica definisce inoltre le fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture di trasporto e le aree destinate a manifestazioni a carattere temporaneo o mobile oppure all'aperto.

Comma 4

Ai sensi del D.P.C.M. 14/11/1997, per ciascuna classe acustica di cui al Comma 2, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità, riportati in ALLEGATO 1 - VALORI LIMITE E TECNICHE DI MISURA.

Comma 5

Il Piano di zonizzazione acustica integra gli strumenti urbanistici vigenti.

Art. 53. - Modifiche del Piano

Comma 1

Si definisce "modifica" del Piano di zonizzazione acustica ogni variazione della suddivisione del territorio comunale di cui all'Art. 52. - Piano di zonizzazione acustica, Comma 2.

Comma 2

Le modifiche del Piano di zonizzazione acustica devono rispettare i criteri definiti nella D.G.R. 12/07/2002 n. VII/9776 e s.m.i., osservando il divieto di creare nuovi contatti di aree con valori di qualità che si discostano in misura superiore a 5 dB.

Comma 3

Le modifiche del Piano di zonizzazione acustica vengono approvate, limitatamente alle porzioni di territorio interessate dalla modifica, con la procedura di cui all'art. 3 della L.R. 13/2001.

Art. 54. - Varianti al Piano

Comma 1

Si definisce "Variante" al Piano di zonizzazione acustica ogni variazione della suddivisione del territorio comunale di cui all'Art. 52. - Piano di zonizzazione acustica, Comma 2 conseguente a strumenti urbanistici o a piani e programmi.

Comma 2

In caso di difformità tra il Piano di zonizzazione acustica e gli strumenti urbanistici (revisioni o varianti del Piano di Governo del Territorio (PGT), programmi urbanistici e loro varianti, strumenti urbanistici esecutivi o titoli convenzionati e loro varianti) è necessario predisporre la Variante al



Piano di zonizzazione acustica, limitatamente alle porzioni di territorio interessate dalle variazioni dal punto di vista acustico.

Comma 3

Le Varianti al Piano di zonizzazione acustica devono rispettare i criteri definiti nella D.G.R. 12/07/2002 n. VII/9776 e s.m.i., osservando il divieto di prevedere il contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, i cui valori limite si discostino in misura superiore a 5 dB(A) come precisato dalla L.R. 13/2001, art. 2, comma 3, lettera b).

Comma 4

Le Varianti al Piano di zonizzazione acustica vengono approvate, limitatamente alle porzioni di territorio interessate dalla modifica, con la procedura di cui all'art. 3 della L.R. 13/2001.

Capo 2 - Approvazione strumenti urbanistici esecutivi, rilascio permessi e autorizzazioni

Art. 55. - Documentazione di previsione di impatto acustico

Comma 1

Per impatto acustico si intendono gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, ecc. di cui all'articolo 8, commi 2 e 4, della L. 447/1995.

Comma 2

La Documentazione di previsione di impatto acustico è redatta ad opera di un Tecnico competente in acustica secondo i criteri stabiliti dalla D.G.R. 08/03/2002, n. VII/8313. Tale documentazione deve essere sottoscritta dal proponente e dal Tecnico competente in acustica.

Comma 3

La predisposizione della Documentazione di previsione di impatto acustico è necessaria ai fini del rilascio di autorizzazioni, concessioni, licenze o provvedimenti autorizzativi comunque denominati, richiesti per la realizzazione, la modifica o il potenziamento delle attività indicate all'articolo 8 della L. 447/1995, ad eccezione delle attività per le quali sono previste alcune semplificazioni dei criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione d'impatto acustico (vedi D.G.R. n. X/1217 del 10 gennaio 2014, D.G.R. n. X/7477 del 4 dicembre 2017 e D.G.R. n. XI/4025 del 14 dicembre 2020).

Comma 4

Quanto previsto in questo articolo deve tener conto delle condizioni di vincolo delle emissioni sonore di cui all'ALLEGATO 1 - VALORI LIMITE E TECNICHE DI MISURA.

Art. 56. - Valutazione previsionale di clima acustico

Comma 1

Per clima acustico si intendono le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche presenti in tale area.

Comma 2

La Valutazione previsionale di clima acustico è redatta ad opera di un Tecnico competente in acustica secondo i criteri stabiliti dalla D.G.R. 08/03/2002, n. VII/8313. Tale documentazione deve essere sottoscritta dal proponente e dal Tecnico competente in acustica.

Comma 3

La Valutazione previsionale di clima acustico deve essere allegata ai documenti per il rilascio del provvedimento abitativo edilizio, o atto equivalente, relativo alla costruzione di nuovi immobili di cui alle tipologie riportate all'articolo 8, comma 3, della L. 447/1995.



Comma 4

In caso la Valutazione previsionale di clima acustico evidenzi una mancata compatibilità acustica a causa del superamento dei limiti stabiliti dal Piano di zonizzazione acustica o dai regolamenti per le sorgenti sonore di cui all'articolo 11, comma 1 della L. 447/1995, il Comune, a seguito di istruttoria, rilascia provvedimento autorizzativo a condizione che:

- a. vengano individuati i soggetti responsabili del superamento;
- b. vengano individuati i soggetti cui spetta il risanamento;
- c. vengano indicate le modalità e i tempi per il risanamento, ai fini del rispetto dei limiti di legge.

Comma 5

La Valutazione previsionale di clima acustico, al fine di semplificare l'iter autorizzativo, può già contenere l'individuazione dei soggetti e l'indicazione di modalità e tempi di cui al Comma 4.

Comma 6

Quanto previsto in questo articolo deve tener conto delle condizioni di vincolo delle emissioni sonore di cui all'ALLEGATO 1 - VALORI LIMITE E TECNICHE DI MISURA.



TITOLO IV - RISANAMENTO

Capo 1 - Aspetti generali

Art. 57. - I Piani di risanamento acustico

Comma 1

In questo Titolo vengono definite, ai sensi della L. 447/1995 e L.R. 13/2001, le disposizioni finalizzate al contenimento e all'abbattimento dell'inquinamento acustico sul territorio comunale.

Comma 2

Quanto previsto al precedente Comma 1 viene realizzato attraverso la predisposizione e l'attuazione di specifici Piani di risanamento acustico.

Comma 3

I Piani di risanamento acustico di cui al precedente Comma 2 sono:

- a. Piani di risanamento acustico delle imprese.
- b. Piani comunali di risanamento acustico.
- c. Piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture.

Comma 4

Il Comune, per quanto di competenza, coordina le attività di risanamento acustico previste dai Piani di cui al precedente Comma 3, lettera b).

Comma 5

Vengono escluse dal presente *TITOLO IV - RISANAMENTO* le attività di risanamento di competenza della Città Metropolitana di Milano, regionale o statale.

Capo 2 - Piani di risanamento acustico delle imprese

Sezione I - Aspetti generali

Art. 58. - Piani di risanamento acustico delle imprese

Comma 1

I Piani di risanamento acustico delle imprese vengono predisposti a seguito di:

- a. approvazione di Variante al Piano di zonizzazione acustica;
- b. attività di controllo.

Sezione II - Risanamento a seguito di approvazione di Variante al Piano di zonizzazione acustica

Art. 59. - Campo di applicazione

Comma 1

In questa Sezione viene regolamentato, ai sensi dell'articolo 10 della L.R. 13/2001, il risanamento a carico dei titolari di imprese produttive sia di beni sia di servizi che provocano rumore, nonché di impianti o attività rumorose, a seguito di approvazione di Variante al Piano di zonizzazione acustica.

Art. 60. - Verifica delle emissioni e Piano di risanamento acustico

Comma 1

I soggetti di cui all'Art. 59. - *Campo di applicazione*, entro 6 mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia (B.U.R.L.) dell'avviso di approvazione della Variante al Piano di zonizzazione acustica, verificano il rispetto del valore limite di emissione nella classe acustica di appartenenza e, se necessario, provvedono ad adeguarsi; oppure, entro lo stesso termine, presentano apposito Piano di risanamento acustico, come previsto dall'articolo 10 della L.R. 13/2001. Per la valutazione del Piano di risanamento acustico, il Comune si avvarrà del supporto tecnico di ARPA Lombardia.

Art. 61. - Contenuti ed oneri del Piano di risanamento acustico

Comma 1

I contenuti del Piano di risanamento acustico di cui all'Art. 60. - *Verifica delle emissioni e Piano di risanamento acustico*, Comma 1 corrispondono a quelli previsti dall'articolo 10 della L.R. 13/2001 e devono essere redatti in conformità alla D.G.R. n. VII/6906 del 16/11/2001.

Comma 2

Gli oneri per il risanamento di cui all'Art. 60. - *Verifica delle emissioni e Piano di risanamento acustico*, Comma 1 sono a carico del titolare dell'impresa che predispone il Piano di risanamento acustico.

Art. 62. - Modalità di presentazione e verifica del Piano di risanamento acustico

Comma 1

Le imprese produttive sia di beni sia di servizi non soggette ad autorizzazioni ambientali di competenza della Città Metropolitana di Milano trasmettono il Piano di risanamento acustico al Comune.

Art. 63. - Verifiche

Comma 1

Nei casi di competenza, quando ritenuto necessario, il Comune può verificare la realizzazione degli interventi previsti dai Piani presentati.

Sezione III - Risanamento a seguito di attività di controllo

Art. 64. - Campo di applicazione

Comma 1

In questa Sezione viene regolamentato il risanamento a carico dei titolari di imprese produttive sia di beni sia di servizi che provocano rumore, nonché di impianti o attività rumorose, di competenza comunale, a seguito di attività di controllo dei valori limite di emissione, assoluti di immissione e differenziali di immissione.

Art. 65. - Piano di risanamento acustico

Comma 1

I titolari di cui all'Art. 64. - *Campo di applicazione*, che risultano non rispettare i valori limite di emissione o differenziali di immissione in seguito ad attività di controllo, devono presentare apposito Piano di risanamento acustico.

Comma 2

I titolari di cui all'Art. 64. - *Campo di applicazione*, che risultano non rispettare i valori limite assoluti di immissione in seguito ad attività di controllo, non sono tenuti a presentare alcun Piano



di risanamento acustico. Qualora tale superamento implichi il superamento dei valori di attenzione si procede come indicato al TITOLO IV - RISANAMENTO, Capo 3, Sezione III.

Comma 3

Qualora venga effettuata attività di controllo successiva all'attuazione di un Piano di risanamento acustico, i titolari di cui all'Art. 64. - *Campo di applicazione*, fatto salvo il precedente comma, sono tenuti ad integrare tale Piano relativamente al parametro oggetto di verifica.

Art. 66. - Contenuti e oneri del Piano di risanamento acustico

Comma 1

I contenuti del Piano di Risanamento di cui all'Art. 65. - *Piano di risanamento acustico*, Comma 1 corrispondono a quelli previsti nel Titolo II della L.R. 13/2001.

Comma 2

Gli oneri per il risanamento di cui all'Art. 65. - *Piano di risanamento acustico*, Comma 1 sono a carico del titolare dell'impresa che predispone il Piano di risanamento acustico.

Art. 67. - Modalità di presentazione e approvazione del Piano di risanamento acustico

Comma 1

Le modalità di presentazione e approvazione del Piano di risanamento acustico sono quelle previste nell'Art. 62. - *Modalità di presentazione e verifica del Piano di risanamento acustico*.

Capo 3 - Piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture

Sezione I - Aspetti generali

Art. 68. - Piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore

Comma 1

In questo Capo viene regolamentato, ai sensi dell'articolo 10 della L. 447/1995 e del D.M. 29/11/2000, il risanamento acustico dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture di trasporto.

Comma 2

Ai fini del precedente Comma 1, i servizi pubblici di trasporto e le relative infrastrutture vengono distinti in:

- a. servizi e infrastrutture di competenza comunale;
- b. servizi e infrastrutture di competenza non comunale.

Sezione II - Servizi e infrastrutture di competenza comunale

Art. 69. - Campo di applicazione

Comma 1

In questa Sezione viene regolamentato, ai sensi dell'articolo 10 della L. 447/1995 e del D.M. 29/11/2000, il risanamento acustico dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture di trasporto gestite dal Comune.

Comma 2

Il Comune, nei modi e nei tempi previsti dal D.M. 29/11/2000, provvede alla predisposizione del Piano di risanamento acustico (Piano di contenimento e abbattimento del rumore) delle infrastrutture di trasporto in gestione.



Comma 3

Il Comune provvede inoltre, per le infrastrutture di competenza, all'individuazione degli assi stradali principali, nonché alla predisposizione delle mappe acustiche e dei piani di azione secondo le definizioni, i modi e i tempi indicati dal D.lgs. 194/2005 e successivi decreti attuativi.

Art. 70. - Oneri connessi al risanamento

Comma 1

Il Comune, al fine di predisporre il Piano di risanamento acustico delle infrastrutture di propria competenza, stanziava la quota prevista dal comma 5 dell'articolo 10 della L. 447/1995 e s.m.i..

Sezione III - Servizi e infrastrutture di competenza non comunale

Art. 71. - Campo di applicazione

Comma 1

In questa Sezione viene regolamentato, ai sensi dell'articolo 10 della L. 447/1995 e del D.M. 29/11/2000, il risanamento acustico dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture di trasporto gestite da società o enti diversi dal Comune.

Art. 72. - Recepimento dei Piani

Comma 1

Il Comune recepisce, per la parte di propria competenza territoriale, i Piani di risanamento di cui all'Art. 71. - *Campo di applicazione*.



TITOLO V - CONTROLLI E SISTEMA SANZIONATORIO

Capo 1 - Controlli

Art. 73. - Funzioni e competenze

Comma 1

Ai sensi dell'articolo 6 lettere d), f) e g) e dell'articolo 14, comma 2 della L. 447/1995 il Comune, fatto salvo quanto stabilito al successivo Comma 2, esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:

- a. della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
- b. delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel D.lgs. 285/1992 e s.m.i.;
- c. delle prescrizioni attinenti al contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
- d. della disciplina stabilita all'articolo 8, comma 6 della L. 447/1995, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;
- e. della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 della L. 447/1995;
- f. della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'articolo 8, comma 5 della L. 447/1995.

Comma 2

La Città Metropolitana di Milano provvede a esercitare le funzioni di vigilanza e controllo delle sorgenti sonore fisse ricadenti nel territorio di più Comuni, oppure i cui effetti sonori si propagano nei territori di più Comuni ricompresi nella sua circoscrizione di competenza, nonché di quelle delle imprese sia di beni che di servizi soggette a autorizzazione ambientale di cui al successivo Comma 3.

Comma 3

Per imprese sia di beni che di servizi soggette ad autorizzazione ambientale di competenza della Città Metropolitana di Milano di cui al precedente Comma 2 si intendono le imprese soggette a un qualsiasi provvedimento in campo ambientale ed energetico.

Comma 4

Il Comune, al fine di svolgere le attività di controllo, può avvalersi della Polizia Locale e dell'ARPA Lombardia o di altri organi di controllo, stabilendo, eventualmente, specifici protocolli di intesa.

Art. 74. - Segnalazioni o esposti

Comma 1

Le segnalazioni o gli esposti inerenti problematiche di inquinamento acustico verranno gestite secondo le procedure indicate nel presente Regolamento.

Comma 2

L'ufficio competente per la gestione delle segnalazioni e degli esposti relativi all'inquinamento acustico è l'Ufficio Tutela Ambientale.



Comma 3

Per le attività di cui all'Art. 73. - *Funzioni e competenze*, Comma 2 e Comma 4, il Comune provvede ad interessare gli uffici preposti della Città Metropolitana di Milano affinché venga avviato l'iter per le attività di controllo di competenza.

Art. 75. - Esclusioni

Comma 1

I controlli per il rispetto dei valori di emissione di cui all'Art. 6. - *Limiti previsti*, Comma 3, ad eccezione di quanto previsto Art. 44. - *Infrastrutture di trasporto stradale*, Comma 4 e all'Art. 73. - *Funzioni e competenze*, Comma 1, lettera b), non sono oggetto del presente Regolamento.

Capo 2 - Provvedimenti restrittivi

Art. 76. - Provvedimenti restrittivi

Comma 1

Il Comune, in caso di mancato rispetto delle disposizioni fissate dalla normativa vigente o dal presente Regolamento, può emanare i necessari provvedimenti restrittivi.

Comma 2

Qualora opportuno, il Comune può disporre sospensione o modifiche all'orario di esercizio dell'attività rumorosa e/o della licenza o autorizzazione all'esercizio, o inibire l'uso di apparecchiature responsabili delle emissioni sonore, fino all'avvenuto adeguamento a limiti e/o disposizioni fissate dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, dai Piani di Risanamento o da altri provvedimenti comunali.

Comma 3

Ai sensi dell'articolo 9 della L. 447/1995, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.

Capo 3 - Sanzioni

Art. 77. - Sanzioni

Comma 1

Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento riguardo le attività svolte da privati cittadini e non connesse ad attività produttive, commerciali o professionali è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 500 ai sensi dell'articolo 16 della L. 3/2003.

Comma 2

L'inottemperanza all'ordinanza adottata dal Sindaco ai sensi dell'articolo 9 della L. 447/1995, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del Codice penale, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,00 a € 10.329,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della L. 447/1995, dell'articolo 16 della L.R. 13/2001.

Comma 3

Il mancato rispetto dei valori limite di emissione, assoluti di immissione o differenziali di immissione di cui all'Art. 6. - *Limiti previsti* è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.160,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della L. 447/1995, dell'articolo 16 della L.R. 13/2001.



Comma 4

Il mancato rispetto di quanto previsto dai regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 della L. 447/1995 e delle disposizioni dettate dallo Stato, dalla Regione, dalla Città Metropolitana di Milano, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della L. 447/1995, dell'articolo 16 della L.R. 13/2001.

Comma 5

Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento, fatto salvo quanto indicato nel Comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della L. 447/1995, dell'articolo 16 della L.R.13/2001.

Comma 6

È fatto salvo quanto previsto agli articoli 650 e 659 del Codice Penale.

Art. 78. - Esclusioni

Comma 1

Le sanzioni di cui all'Art. 77. - *Sanzioni*, non si applicano nei seguenti casi:

- a. superamento del criterio differenziale in presenza di più sorgenti disturbanti di cui all'Art. 7. - *Applicazione del criterio differenziale in presenza di più sorgenti disturbanti*;
- b. superamento dei limiti del D.P.C.M. 5/12/1997 per gli impianti tecnologici, nei casi di cui all'Art. 11. - *Disposizioni per sorgenti ad uso comune*, Comma 4;
- c. durante il periodo di risanamento stabilito nei Piani di risanamento acustico delle imprese di cui al Capo 2 del TITOLO IV - *RISANAMENTO*.



TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 79. - Entrata in vigore

Comma 1

Il presente Regolamento per la disciplina delle attività rumorose sarà adottato e approvato contestualmente all'adozione e all'approvazione della Variante al Piano di zonizzazione acustica.

- il Piano e il Regolamento adottati saranno pubblicati all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi a partire dalla data dell'annuncio;
- entro il termine di trenta giorni dalla scadenza della pubblicazione all'Albo Pretorio chiunque potrà presentare osservazioni;
- il Comune approverà il Piano e il Regolamento. La deliberazione di approvazione richiamerà, se pervenute, le osservazioni presentate;
- entro trenta giorni dalla contestuale approvazione del Piano e del Regolamento, il Comune provvederà a darne avviso sul B.U.R.L.

Art. 80. - Abrogazioni e validità

Comma 1

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate le norme contenute in regolamenti, atti e provvedimenti comunali, disciplinanti la medesima materia acustica e con esso incompatibili. In particolare, l'abrogazione si intende limitata alle parti concernenti la materia acustica ambientale dei seguenti regolamenti:

- Regolamento di igiene
- Regolamento di polizia urbana

Per quanto riguarda il Regolamento per la disciplina di pubblici spettacoli e manifestazioni temporanee e per il funzionamento della commissione di vigilanza, lo stesso viene integrato dalle specifiche riportate nel presente Regolamento, in particolar modo per quanto riguarda gli orari e i livelli sonori massimi consentiti in deroga.

Restano invece in vigore gli aspetti acustici trattati nel Regolamento edilizio.

Comma 2

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme vigenti in materia di inquinamento acustico.

Comma 3

Gli Allegati costituiscono parte integrante del presente Regolamento.

Art. 81. - Modifica e revisione

Comma 1

Quanto disposto dal presente Regolamento può essere modificato o revisionato dal Consiglio Comunale.



ALLEGATO 1 - VALORI LIMITE E TECNICHE DI MISURA

Punto 1 - Aspetti generali

1.1 Per quanto non espressamente indicato nell'Allegato 1, vale comunque quanto riportato nella L. 447/1995 e nei relativi decreti attuativi.

Punto 2 - Definizioni

2.1 Tempo a lungo termine (TL), di cui al punto 2 dell'allegato A del D.M. 16/03/1998: rappresenta un insieme sufficientemente ampio di TR all'interno del quale si valutano i valori di attenzione. La durata di TL è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano la rumorosità di un lungo periodo.

2.2 Tempo di riferimento (TR), di cui al punto 3 dell'allegato A del D.M. 16/03/1998: rappresenta il periodo della giornata all'interno del quale si eseguono le misure. La giornata è articolata in due tempi di riferimento: quello diurno compreso tra le ore 06:00 e le ore 22:00 e quello notturno compreso tra le ore 22:00 e le ore 06:00.

2.3 Tempo di osservazione (TO), di cui al punto 4 dell'allegato A del D.M. 16/03/1998: è un periodo di tempo compreso in TR nel quale si verificano le condizioni di rumorosità che si intendono valutare.

2.4 Tempo di misura (TM), di cui al punto 5 dell'allegato A del D.M. 16/03/1998: all'interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o più tempi di misura (TM) di durata pari o minore del tempo di osservazione in funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno.

Punto 3 - Classi acustiche

3.1 Le classi acustiche, ai sensi del D.P.C.M. 14/11/1997, vengono così definite:

- a. CLASSE I - Aree particolarmente protette. Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
- b. CLASSE II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.
- c. CLASSE III - Aree di tipo misto. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
- d. CLASSE IV - Aree di intensa attività umana. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.
- e. CLASSE V - Aree prevalentemente industriali. Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali con scarsità di abitazioni.
- f. CLASSE VI - Aree esclusivamente industriali. Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Punto 4 - Valori limite di emissione

4.1 I valori limite di emissione sono applicabili al livello di inquinamento acustico emesso nell'ambiente esterno da un'unica sorgente fissa, o da un'unica attività in cui insistano più sorgenti sonore fisse. Tale parametro infatti viene considerato esclusivamente in relazione al Piano di zonizzazione acustica. I livelli di emissione delle singole attività nel loro insieme determinano il livello assoluto di immissione.



4.2 Il livello di emissione è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" prodotto dalla sola sorgente sonora in esame. Tale livello, riferito a TR, si confronta con il valore limite di emissione.

4.3 La misura del livello di emissione deve essere effettuata all'esterno degli ambienti abitativi e in prossimità della sorgente stessa e in spazi fruibili da persone o comunità.

4.4 Il livello di emissione sonora deve essere riferito ai tempi di riferimento diurno e/o notturno. Il rilievo può essere effettuato esclusivamente nei periodi in cui è attiva la sorgente, ovverosia nei periodi in cui sono presenti le relative emissioni rumorose. Al fine di riferire il livello di emissione al tempo di riferimento diurno e/o notturno è quindi possibile effettuare il rilievo nei seguenti modi:

- a. qualora la sorgente perduri per l'intero tempo di riferimento: per integrazione continua o con tecnica di campionamento secondo quanto riportato al punto 2 dell'allegato B del D.M. 16/03/1998;
- b. qualora la sorgente perduri per tempi inferiori al tempo di riferimento: con tecnica di campionamento secondo quanto riportato al punto 2 dell'allegato B del D.M. 16/03/1998 considerando, a differenza di quanto specificato nel decreto, esclusivamente tempi di osservazione in cui è attiva la sorgente ("spalmatura").

4.5 I valori limite di emissione sono diversificati in relazione alle classi acustiche in cui viene suddiviso il territorio comunale, così come riportato nella tabella seguente:

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturno (22.00-06.00)
Classe I - Aree particolarmente protette	45 dB(A)	35 dB(A)
Classe II - Aree destinate ad uso residenziale	50 dB(A)	40 dB(A)
Classe III - Aree di tipo misto	55 dB(A)	45 dB(A)
Classe IV - Aree di intensa attività umana	60 dB(A)	50 dB(A)
Classe V - Aree prevalentemente industriali	65 dB(A)	55 dB(A)
Classe VI - Aree esclusivamente industriali	65 dB(A)	65 dB(A)

4.6 Il valore limite di emissione con cui si confronta il livello di emissione della sorgente sonora in esame è esclusivamente quello della classe acustica in cui è ubicata la sorgente stessa, anche se misurato in classi acustiche diverse o non adiacenti.

4.7 Nei seguenti casi specifici sono previste diverse metodologie di misura o limiti differenti da quelli riportati in precedenza:

- a. infrastrutture stradali, ferroviarie;
- b. altre sorgenti sonore di cui dall'articolo 11, comma 1 della L. 447/1995, dall'interno delle rispettive fasce di pertinenza (autodromi, piste motoristiche di prova, ecc.).

Punto 5 - Valori limite assoluti di immissione

5.1 I valori limite assoluti di immissione sono applicabili al livello di inquinamento acustico immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti.

5.2 Il livello assoluto di immissione è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" prodotto dall'insieme di tutte le sorgenti sonore presenti. Tale livello si confronta con il valore limite assoluto di immissione.

5.3 La misura del livello assoluto di immissione deve essere effettuata all'esterno degli ambienti abitativi e in prossimità dei ricettori e non deve essere influenzata da eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale.



5.4 Il livello assoluto di immissione sonora deve essere riferito ai tempi di riferimento diurno e/o notturno. Il rilievo può essere effettuato o per integrazione continua o con tecnica di campionamento secondo quanto riportato al punto 2 dell'allegato B del D.M. 16/03/1998.

5.5 I valori limite assoluti di immissione sono diversificati in relazione alle classi acustiche in cui viene suddiviso il territorio comunale, così come riportato nella tabella seguente:

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturno (22.00-06.00)
Classe I - Aree particolarmente protette	50 dB(A)	40 dB(A)
Classe II - Aree destinate ad uso residenziale	55 dB(A)	45 dB(A)
Classe III - Aree di tipo misto	60 dB(A)	50 dB(A)
Classe IV - Aree di intensa attività umana	65 dB(A)	55 dB(A)
Classe V - Aree prevalentemente industriali	70 dB(A)	60 dB(A)
Classe VI - Aree esclusivamente industriali	70 dB(A)	70 dB(A)

5.6 Nei seguenti casi specifici sono previste diverse metodologie di misura o limiti differenti da quelli riportati in precedenza:

- a. infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali;
- b. altre sorgenti sonore di cui all'articolo 11, comma 1 della L. 447/1995, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza (autodromi, piste motoristiche di prova, ecc.).

5.7 I valori assoluti di immissione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali, ferroviarie e alle altre sorgenti sonore di cui all'articolo 11, comma 1 della L. 447/1995, ovvero, all'interno delle fasce, il contributo energetico di tali infrastrutture e sorgenti sonore non deve contribuire al valore misurato. All'esterno delle fasce di pertinenza acustica succitate il rumore originato dall'infrastruttura concorre al raggiungimento dei livelli assoluti di immissione.

Punto 6 - Valori limite differenziali di immissione

6.1 I valori limite differenziali di immissione sono relativi al livello di inquinamento acustico immesso all'interno di un ambiente abitativo e prodotto da una o più sorgenti sonore collocate in un luogo diverso dall'ambiente abitativo considerato.

6.2 Il valore differenziale di immissione, utilizzato per valutare i limiti differenziali di immissione, viene calcolato tramite la differenza tra il livello di rumore ambientale, ossia il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e in un determinato tempo, e il livello di rumore residuo, definito come il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante.

6.3 La misura deve essere effettuata all'interno degli ambienti abitativi.

6.4 Il rilievo deve durare per un tempo sufficiente a caratterizzare il fenomeno acustico in esame e non deve essere influenzato in ogni caso da eventi anomali estranei.



6.5 I valori limite differenziali di immissione e i relativi casi di applicabilità sono riportati nella tabella seguente:

Periodo di riferimento	Condizioni di misura	Valore minimo di rumore ambientale*	Valore limite
Periodo diurno (06.00 - 22.00)	Finestre aperte	50 dB(A)	5 dB(A)
	Finestre chiuse	35 dB(A)	
Periodo notturno (22.00 - 06.00)	Finestre aperte	40 dB(A)	3 dB(A)
	Finestre chiuse	25 dB(A)	
* Al di sotto di tali valori ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile			

Il criterio differenziale è applicabile anche qualora sia riscontrabile solo una delle condizioni di cui sopra.

6.6 I limiti differenziali di immissione non sono applicabili nei seguenti casi:

- a. attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- b. aree classificate come "esclusivamente industriali" (classe VI della zonizzazione acustica);
- c. impianti a ciclo produttivo nei casi previsti dal D.M. 11/12/1996;
- d. infrastrutture stradali, ferroviarie;
- e. servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso;
- f. autodromi, piste motoristiche di prova e per attività sportive.

6.7 Nei casi di cui all'articolo 8, della L. 447/1995 è possibile considerare come unica sorgente disturbante l'insieme delle sorgenti causa di disturbo. Il livello di rumore ambientale coincide quindi con il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" prodotto dall'insieme delle specifiche sorgenti disturbanti mentre il livello del rumore residuo coincide con il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" che si rileva quando si esclude l'insieme delle sorgenti disturbanti.

Punto 7 - Valori di attenzione

7.1 I valori di attenzione sono definiti come quei valori di immissione che segnalano la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.

7.2 I valori di attenzione, espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A", riferiti al tempo a lungo termine (TL):

- a. se riferiti ad un'ora, corrispondono ai valori assoluti di immissione, aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
- b. se relativi ai tempi di riferimento, coincidono con i valori assoluti di immissione.

7.3 Il tempo a lungo termine (TL) rappresenta il tempo dall'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il tempo TL, multiplo intero del tempo di riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali.

7.4 Il superamento dei valori di attenzione determina l'obbligatorietà di adozione di un Piano di risanamento acustico, ai sensi dell'articolo 7 della L. 447/1995 e del Titolo II della L.R. 13/2001; nelle aree esclusivamente industriali i piani di risanamento devono essere adottati soltanto nel caso di superamento dei valori di cui al punto 7.2, lettera b).

7.5 I valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali e alle altre sorgenti sonore di cui all'articolo 11, comma 1 della L. 447/1995, ovvero, all'interno delle fasce, il contributo energetico di tali infrastrutture e sorgenti sonore non deve contribuire al valore misurato. All'esterno delle fasce di pertinenza acustica succitate il rumore originato dall'infrastruttura concorre al raggiungimento dei valori di attenzione.

7.6 Le tecniche di misura dei valori di attenzione coincidono con quelle indicate per i livelli assoluti di immissione.

Punto 8 - Valori di qualità

8.1 I valori di qualità sono definiti come quei valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodologie di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla L. 447/1995.

8.2 I valori di qualità sono diversificati in relazione alle classi acustiche in cui viene suddiviso il territorio comunale, così come riportato nella tabella seguente:

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
Classe I - Aree particolarmente protette	47 dB(A)	37 dB(A)
Classe II - Aree destinate ad uso residenziale	52 dB(A)	42 dB(A)
Classe III - Aree di tipo misto	57 dB(A)	47 dB(A)
Classe IV - Aree di intensa attività umana	62 dB(A)	52 dB(A)
Classe V - Aree prevalentemente industriali	67 dB(A)	57 dB(A)
Classe VI - Aree esclusivamente industriali	70 dB(A)	70 dB(A)

8.3 I valori di qualità non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali e alle altre sorgenti sonore di cui all'articolo 11, comma 1 della L. 447/1995, ovvero, all'interno delle fasce, il contributo energetico di tali infrastrutture e sorgenti sonore non deve contribuire al valore misurato. All'esterno delle fasce di pertinenza acustica succitate il rumore originato dall'infrastruttura concorre al raggiungimento dei valori di qualità.

8.4 Le tecniche di misura dei valori di qualità coincidono con quelle indicate per i livelli assoluti di immissione.

Punto 9 - Rilievi strumentali e fattori correttivi

9.1 Tutti i rilievi strumentali devono essere eseguiti conformemente a quanto specificato nel D.M. 16/03/1998.

9.2 Il decreto succitato specifica nell'Allegato A alcuni fattori correttivi da applicare per tenere conto della presenza di rumori con componenti impulsive, tonali o di bassa frequenza.

9.3 L'applicazione dei fattori correttivi è prevista per il rumore relativo alle varie tipologie di limite di cui all'Art. 6. - *Limiti previsti*, ai valori limite previsti dal D.P.C.M. 5/12/1997 e ad altri casi specifici. L'applicazione dei fattori correttivi è esclusa unicamente per le infrastrutture dei trasporti, così come specificato al punto 15 dell'Allegato A del D.M. 16/03/1998.

9.4 I parametri e i valori dei fattori correttivi sono:

- a. componenti impulsive K_i ;
- b. componenti tonali K_T ;
- c. componenti tonali di bassa frequenza K_B .

Ognuna di esse determina un incremento del rumore di 3 dB.

9.5 Le caratteristiche e le metodologie di misura relative ai parametri di cui al punto 9.4 sono riportati nell'Allegato B del D.M. 16/03/1998.

9.6 Tempo parziale: nel caso il rumore oggetto di valutazione persista per un tempo non superiore ad un'ora il livello di rumore ambientale deve essere ridotto di un fattore pari a 3 dB; qualora tale persistenza non sia superiore a 15 minuti, la diminuzione è incrementata a 5 dB. Tale correzione è applicabile esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo al periodo diurno.

Punto 10 - Valori limite per le infrastrutture di trasporto stradale

10.1 Ai sensi del D.P.R. 142/2004, i valori limite di immissione per le infrastrutture di trasporto stradale esistenti sono i seguenti:

Tipo di strada (secondo Codice della Strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo Norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)
A - autostrada	-	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B - extraurbana principale	-	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C - extraurbana secondaria	Ca (strada a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D - urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100			65	55
E - urbana di quartiere	-	30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n.447 del 1995			
F - locale	-	30				

* per le scuole vale il solo limite diurno



10.2 Ai sensi del D.P.R.142/2004, i valori limite di immissione per le infrastrutture di trasporto stradale di nuova realizzazione sono i seguenti:

Tipo di strada (secondo Codice della Strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo D.M.05/11/01 - Norme funz. e geom. per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)
A - autostrada	-	250	50	40	65	55
B - extraurbana principale	-	250	50	40	65	55
C - extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D - urbana di scorrimento	-	100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere	-	30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n.447 del 1995			
F - locale	-	30				

* per le scuole vale il solo limite diurno

10.3 Qualora i valori limite di cui ai punti 10.1 e 10.2 e i valori limite al di fuori della fascia di pertinenza acustica, stabiliti nella tabella C allegata al D.P.C.M. 14/11/1997, non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzino l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:

- a. 35 dB(A) L_{eq} notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
- b. 40 dB(A) L_{eq} notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo;
- c. 45 dB(A) L_{eq} diurno per le scuole.

10.4 I valori di cui al punto 10.3 sono valutati al centro della stanza, a finestre chiuse, all'altezza di 1,5 metri dal pavimento.

Punto 11 - Valori limite per le infrastrutture di trasporto ferroviario

11.1 Ai sensi del D.P.R. 459/1998, i valori limite di immissione per le infrastrutture di trasporto ferroviario sono i seguenti:

Tipo di infrastruttura	Velocità di progetto	Ampiezza fascia di pertinenza (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
Esistente	-	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
Di nuova realizzazione	Non superiore a 200 km/h	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Superiore a 200 km/h	250	50	40	65	55

**per le scuole vale il solo limite diurno*

11.2 Qualora i valori limite di cui al punto 11.1 e i valori limite al di fuori della fascia di pertinenza acustica, stabiliti nella tabella C allegata al D.P.C.M. 14/11/1997, non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzino l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:

- a. 35 dB(A) L_{eq} notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
- b. 40 dB(A) L_{eq} notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo;
- c. 45 dB(A) L_{eq} diurno per le scuole.

11.3 I valori di cui al punto 11.2 sono valutati al centro della stanza, a finestre chiuse, all'altezza di 1,5 metri dal pavimento.



ALLEGATO 2 - TABELLA 1

Si riporta a seguire la Tabella 1.



Tabella 1 - Prescrizioni e precisazioni relative allo svolgimento delle attività temporanee di cui all'Art. 19. - Campo di applicazione, Comma 1, lettera b), per le quali è necessaria la richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore di cui agli articoli 15 e 20

Cat.	Descrizione della manifestazione	Durata massima del singolo evento	Numero massimo di eventi all'anno, per singolo sito	Livello massimo di rumore da verificarsi a 1 m dalla finestra del ricettore maggiormente esposto al rumore, secondo le modalità descritte nel D.M. 16/03/1998	Limite orario di applicazione della deroga*	Limite differenziale
1	Concerti importanti all'aperto nell'area esterna della Fiera.	3 giorni	10	75 dB(A)	Dalle 10:00 alle 23:00 nei giorni feriali. Dalle 10:00 alle 24:00 dal venerdì al sabato e nei giorni festivi e prefestivi (da maggio a ottobre)	Non si applica
2	Concerti importanti all'aperto nelle altre zone individuate dalla TAV 04 del Piano di zonizzazione acustica.	3 giorni	10	75 dB(A)	Dalle 15:00 alle 23:00 nei giorni feriali. Dalle 15:00 alle 24:00 dal venerdì al sabato e nei giorni festivi e prefestivi (da maggio a ottobre)	Non si applica
3	Concerti minori all'aperto	1 giorno	10	70 dB(A)	Dalle 15:00 alle 23:00 nei giorni feriali. Dalle 15:00 alle 23:30 dal venerdì al sabato e nei giorni festivi e prefestivi (da maggio a ottobre)	Non si applica
4	Concerti minori e/o eventi musicali all'interno circoli privati o i pubblici esercizi come bar, gelaterie, ristoranti, ecc.	1 giorno	5	65 dB(A) all'esterno, a 1 m dalla finestra del ricettore maggiormente esposto al rumore	Dalle 15:00 alle 22:00 dalla domenica al giovedì e festivi. Dalle 15:00 alle 23:30 dal venerdì al sabato e prefestivi.	Non si applica
				55 dB(A) all'interno delle abitazioni confinanti, nel caso di locale strutturalmente connesso con edifici con destinazione d'uso residenziale		
5	Concerti minori all'aperto quali ad esempio piano bar e intrattenimenti musicali esercitati a supporto di attività principale come bar, gelaterie, ristoranti, ecc.	1 giorno	16	65 dB(A)	Dalle 18:00 alle 23:30 dal giovedì alla domenica e nei giorni festivi e prefestivi (da maggio a ottobre)	Non si applica
				Attenzione! Nel caso esista una specifica ordinanza sindacale annuale per la regolamentazione delle deroghe relative agli eventi autorizzati per i circoli privati e i pubblici esercizi, si faccia riferimento a tale ordinanza.		
6	Manifestazioni all'aperto come manifestazioni di partito, sindacali, comizi politici, di beneficenza o altro, ecc.	3 giorni	20	65 dB(A)	9:00-13:00 15:00-23:30	Non si applica
7	Manifestazioni all'aperto come manifestazioni sportive, balere, cabaret, cinema, luna park, ecc.	7 giorni	20	70 dB(A)	9:00-13:00 15:00-23:30	Non si applica
(*) Si precisa che la prescrizione sugli orari si riferisce solo all'applicazione della deroga dei limiti di rumore. Si precisa che l'evento potrà svolgersi in orari diversi da quelli indicati in deroga purché vengano rispettati i limiti acustici di legge.						

